

Condizioni complementari di assicurazione

per rendite per incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio (tariffa r_KIDS), edizione 2017

Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil

Indice

Generale	pagina
1. Generale	1
2. Definizione di incapacità di guadagno	1
Prestazioni	pagina
3. Le nostre prestazioni	1
4. Estensione della copertura assicurativa	2
5. Decadenza delle prestazioni e partenza all'estero	2
6. Motivi di esclusione delle prestazioni	2
7. Giustificazione del diritto alle prestazioni	2
8. Modifica e rivalutazione delle prestazioni	3
9. Cessazione dell'assicurazione complementare	3
Disdetta, riscatto e conversione	pagina
10. Disdetta, riscatto e conversione	3
Ulteriori condizioni	pagina
11. Obbligo di contenimento dei danni	3
12. Partecipazione alle eccedenze	3
13. Violazione di obblighi senza colpa	3
14. Basi di calcolo	4

Generali Assicurazioni

Soodmattenstrasse 10
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1

T +41 58 472 44 44
F +41 58 472 55 55
E-mail: life.ch@generali.com
Internet: generali.ch

Condizioni complementari di assicurazione

1. Generale

La rendita può essere assicurata a titolo complementare, nel quadro di un'assicurazione principale caso vita e/o caso decesso.

Al momento della stipulazione di questa assicurazione complementare l'esenzione dai premi deve essere coassicurata tramite il relativo premio supplementare. Per la stessa valgono le Condizioni complementari per l'esenzione dai premi.

2. Definizione di incapacità di guadagno

2.1. Sussiste incapacità di guadagno se la persona assicurata durante il periodo di assicurazione concordato, in seguito a malattia accertabile oggettivamente da un medico o a infortunio, non è più in grado di esercitare la propria professione né un'altra attività, che in base alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e capacità può essere ragionevolmente considerata accettabile, così che tale persona simultaneamente subisce una perdita di guadagno o uno svantaggio economico ad essa

corrispondente sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione.

Un'attività resta ragionevolmente accettabile anche se le conoscenze addizionali necessarie per esercitarla devono prima essere acquisite mediante una riqualificazione professionale. La situazione del mercato del lavoro non ha alcun influsso su tale accettabilità.

2.2. Nel caso delle persone assicurate che al momento in cui si manifesta l'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lavorativa in misura inferiore al 50 per cento (determinante è il grado di occupazione esercitato prima dell'evento.), le prestazioni vengono corrisposte soltanto se il grado di incapacità di guadagno raggiunge almeno il 70 per cento.

Nel caso delle persone senza attività lucrativa o con un'attività lucrativa a tempo parziale, per determinare il grado di incapacità di guadagno nel campo di compiti che prima che si verificasse il caso assicurato non erano retribuiti (p.es. lavori domestici) ci si basa sul grado in cui la persona assicurata non è più capace di svolgere tali

compiti a causa della malattia o dell'infortunio.

3. Le nostre prestazioni

3.1. Norme fondamentali

Allo spirare del periodo di attesa concordato, a partire al più presto dalla data indicata nella polizza, noi concediamo a Lei o all' avente diritto una rendita, se durante il periodo di assicurazione concordato la persona assicurata diventa totalmente o parzialmente incapace di guadagno in seguito a malattia o infortunio. La rendita è pagabile alla fine di ogni trimestre. Il periodo di attesa inizia a decorrere al più presto il giorno della prima consultazione medica e termina allo spirare della durata concordata per il detto periodo di attesa.

Se viene concessa una rendita, le basi di calcolo della Generali sono costituite dalla durata e dal grado dell'incapacità di guadagno come pure dal periodo di attesa concordato.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un anno dal completo ripristino della capacità di guadagno, Generali concede la rendita senza nuovo perio-



do di attesa, a condizione che la stessa Generali abbia prima riconosciuto il diritto alla prestazione.

3.2. Incapacità di guadagno parziale

In caso di parziale incapacità di guadagno le prestazioni sono adeguate al grado di incapacità di guadagno. Un'incapacità di guadagno di almeno il 70 per cento dà però diritto alle prestazioni intere, mentre un grado inferiore al 25 per cento non dà diritto a nessuna prestazione.

4. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo; restano riservate le cifre 5.3 e 5.4 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Se, dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione, la situazione professionale, personale o lo stato di salute della persona assicurata cambiano, il relativo aumento del rischio è pure coperto, sempre che tali cambiamenti non siano in relazione con atti che comportano un'esclusione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 6 delle presenti Condizioni di assicurazione.

Se l'evento assicurato viene causato per grave negligenza da Lei e/o dalla persona assicurata, senza che ciò comporti un'esclusione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 6 delle presenti Condizioni di assicurazione, Generali rinuncia a ridurre le prestazioni assicurate, anche se per legge avesse il diritto di farlo.

5. Decadenza delle prestazioni e partenza all'estero

5.1. Il diritto alla rendita decade

- con il ripristino della capacità di guadagno;
- se l'incapacità di guadagno non raggiunge più un grado del 25 per cento;
- se l'assicurazione principale viene convertita in un'assicurazione esente da premi o decade;
- se l'assicurazione complementare viene disdetta;
- con la morte della persona assicurata;
- al più tardi con lo spirare del periodo di assicurazione concordato.

5.2. Riscatto o esenzione dai premi dell'assicurazione principale

In caso di riscatto completo o parziale o di esenzione dai premi dell'assicurazione principale viene proseguito il pagamento di una rendita corrente, nella misura e fintanto che il diritto sia motivato dalle presenti CCA, al massimo però fino alla scadenza della durata dell'assicurazione concordata. Generali può prendere in considerazione la liquidazione in capitale o un aumento adeguato del valore di riscatto in luogo della rendita.

5.3. Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio o il suo luogo di residenza abituale dalla Svizzera all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein) la rendita viene versata come stabilito da contratto nel caso in cui prima o dopo il passaggio della frontiera la persona assicurata sia o diventi incapace di guadagno in misura non inferiore al 70 per cento, presumibilmente in maniera permanente.

Un'incapacità di guadagno che sopraggiunga dopo che sono trascorsi più di 12 mesi dal passaggio della frontiera dà diritto ad una rendita come da contratto, ma solo fino al compimento dei 60 anni della persona assicurata.

5.4. In caso di incapacità di guadagno parziale (grado d'incapacità di almeno il 25% ma inferiore al 70%, cfr. cifra 3.2) una rendita viene corrisposta al massimo durante i primi 12 mesi del soggiorno all'estero della persona assicurata. Trascorso questo periodo l'assicurazione complementare si estingue.

5.5. Generalmente nella valutazione del grado di incapacità di guadagno Generali si basa su una decisione ufficiale di un istituto di assicurazione sociale del Paese in cui la persona assicurata aveva il proprio domicilio alla stipulazione del contratto; si riserva però – anche indipendentemente da una tale decisione – di verificare l'incapacità di guadagno e in particolare di ordinare una perizia di un medico dalla stessa designato.

5.6. In questo ambito la persona assicurata ha i medesimi obblighi di cooperazione e in caso di violazione subisce le medesime conseguenze legali di cui alle cifre 7.1 – 7.4 delle

presenti Condizioni di assicurazione (giustificazione del diritto alle prestazioni). In particolare Generali può esigere che la perizia medica sia eseguita in Svizzera e a spese dello stipulante.

6. Motivi di esclusione delle prestazioni

Noi non corrispondiamo nessuna prestazione se la persona assicurata diventa incapace di guadagno

- in relazione con un tentativo di suicidio;
- sulla base di infermità congenite e degli effetti che essa comporta;
- provocando intenzionalmente una malattia o un infortunio o in seguito ad autolesioni intenzionali;
- a causa di malattie o infermità o delle relative conseguenze che sono state accertate prima dell'emissione della polizza e segnalate al cliente o sottoposte a trattamento, ma che non sono state indicate nella proposta. Generali eroga le prestazioni se la malattia o l'infermità sono state indicate nella proposta, dunque prima dell'emissione della polizza, e se la stessa Generali, pur non essendone tenuta per legge, le ha incluse nella copertura assicurativa;
- in relazione a tumulti o disordini politici, ai quali la persona assicurata ha partecipato attivamente, a servizio militare al di fuori della Svizzera, a conflitti armati, eventi bellici o atti di carattere bellico, in Svizzera o all'estero;
- con un atto con cui la persona assicurata si è esposta a un pericolo particolarmente grave, senza prendere misure adeguate per ridurre il rischio a limiti ragionevoli;
- in quanto autore o partecipante volontario di crimini o delitti o in seguito alla preparazione di crimini o delitti o partecipazione attiva a conflitti violenti;

7. Giustificazione del diritto alle prestazioni

7.1. In caso di incapacità lavorativa della persona assicurata la preghiamo di avvisarci entro 30 giorni.

Il medico curante deve inviarci, all'attenzione del medico della nostra Com-



pagnia, un rapporto su modulo pre-stampato, in cui vengono specificati la causa, l'inizio e il decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio, insieme con la presumibile durata e il grado di incapacità lavorativa.

Su nostra richiesta lo stipulante, l'avente diritto e la persona assicurata devono provvedere a che ci siano consegnati tutti i documenti e rapporti medici che ci occorrono (p.es. rapporto di dimissione dall'ospedale), tramite il medico competente, l'ospedale competente o tutte le altre persone di cui alla cifra 7.3, che hanno redatto documenti e rapporti sulla causa, l'inizio e il decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio, e/o consentire al medico della nostra Compagnia di prendere visione di tali rapporti.

Se la persona assicurata risiede al di fuori della Svizzera e del Principato di Liechtenstein, Generali può esigere che gli accertamenti necessari per verificare il diritto siano effettuati in Svizzera e a spese dello stipulante.

7.2. Generali ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e prove o di procurarsele di propria iniziativa al fine di accertare l'obbligo di prestazione (ad es. perizie mediche, atti dell'assicurazione sociale, documenti di altri assicuratori privati, certificati di salario e libretti fiscali). Si riserva il diritto di ordinare, se necessario, una perizia da parte di un medico da essa designato.

7.3. Lo stipulante, l'avente diritto e la persona assicurata sono tenuti a collaborare pienamente agli accertamenti per provare il diritto alle prestazioni. In particolare hanno l'obbligo, nel quadro dell'accertamento del diritto alle prestazioni, di informare per iscritto Generali, su richiesta di quest'ultima, su tutti i fatti a loro noti e concernenti il sinistro ovvero su tutti i fatti che potrebbero essere in relazione con tale sinistro. La persona assicurata o il suo legale rappresentante ha inoltre l'obbligo di rilasciare alla Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione del diritto alle prestazioni nel senso summenzionato. La procura deve includere lo scioglimento dal segreto professionale e d'ufficio di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti della Generali:

ospedali, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datore di lavoro.

7.4. Generali può concedere allo stipulante, all'avente diritto e alla persona assicurata un termine adeguato per adempiere i propri obblighi di cui alle cifre 7.1 – 7.3, pena la decadenza del diritto alle prestazioni assicurate.

8. Modifica e rivalutazione del diritto alle prestazioni

8.1. Qualsiasi variazione dell'incapacità di guadagno o un eventuale cambio della posizione lavorativa devono essere comunicati tempestivamente a noi. Al diminuire del grado d'incapacità di guadagno si riduce proporzionalmente anche la prestazione. Al ripristino della capacità di guadagno o se il grado di incapacità di guadagno scende al di sotto del 25% il diritto alla rendita si estingue completamente.

8.2. Abbiamo tuttavia la facoltà di rivalutare l'incapacità di guadagno secondo i criteri di cui all'articolo 7 e con i medesimi obblighi e le medesime conseguenze legali per le persone interessate, nonché di ordinare, se necessario, una perizia di un medico di fiducia. Eventuali contributi di rendita pagati in eccesso vengono rimborsati.

9. Cessazione dell'assicurazione complementare

In assenza di disdetta anticipata l'assicurazione complementare cessa allo spirare del periodo di assicurazione concordato oppure se l'assicurazione principale è convertita in un'assicurazione esente da premi o decade prima della scadenza concordata. Resta riservata la cifra 5.2.

10. Disdetta, riscatto e conversione

10.1. Lei può disdire l'assicurazione alla fine di ogni anno assicurativo, co-

me pure dopo ogni sinistro, per il quale è dovuta una prestazione.

10.2. L'assicurazione complementare non può essere convertita in un'assicurazione esente da premi.

11. Obbligo di contenimento dei danni

Lo stipulante ovvero l'avente diritto ha l'obbligo di provvedere affinché il danno verificatosi venga contenuto con le misure che si possono ragionevolmente pretendere. Ciò comprende, fra l'altro, l'obbligo per la persona assicurata, in caso di malattia, lesioni fisiche o deperimento dell'energia mentale o fisica, di consultare un medico specialista, seguirne le prescrizioni e sottoporsi a tutti i trattamenti che si possono ragionevolmente pretendere.

Allo stesso modo la persona assicurata può essere obbligata ad annunciarsi all'AI e a facilitare la propria reintegrazione professionale con i propri sforzi e in particolare con le misure proposte dall'AI (p.es. riqualificazione professionale).

Generali può fissare agli aventi diritto un termine adeguato per ottemperare all'obbligo di contenere i danni; in caso contrario Generali ha il diritto di ridurre o rifiutare completamente le proprie prestazioni.

12. Partecipazione alle eccedenze

La presente assicurazione si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.

13. Violazione di obblighi senza colpa

Se la violazione di un obbligo secondo la cifra 5.5, la cifra 7.4 (in combinazione con le cifre 7.1 – 7.3) o gli articoli 10 e 11 in base alle circostanze non appare imputabile a colpa, conformemente all'articolo 45 della Legge federale sul contratto di assicurazione la sanzione prevista dalla disposizione corrispondente non viene applicata.

Se Generali ha fissato un termine per l'adempimento di un obbligo (p.es. fornitura di informazioni ai sensi delle cifre 7.2 e 7.3, conferimento di procure ai sensi della cifra 7.3, misure ai sensi dell'articolo 11), lo stipulante o l'avente



diritto ha il diritto di eseguire l'atto
omesso senza colpa non appena viene
eliminato l'impedimento.

14. Basi di calcolo

Tutti i calcoli tecnici nel quadro della
presente assicurazione si basano su
un tasso di interesse tecnico dello
0,25% e sulle tavole d'invalidità che si
basano sulla statistica per le assicura-
zioni individuali 2008-2012, emessa
dalla Associazione Svizzera d'Assicu-
razioni (ASA).